



A.P.T.M.A

Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori Alessandria

15100 - Alessandria (AL) - Via Pontida, n. 18 Cod.Fisc.: 80002060061 p. IVA: 01598600060

Tel.: 0131/252871 – Fax: 0131/56300 - e-mail: eluar@tin.it – info@assotrebbiatorial.it

Prot. n. 18/2017- circ. n. 007/2017

Alessandria, li

22.06.2017

ATUTTE LE DITTE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO: Circolazione stradale – Trasporto di merci pericolose in esonero parziale dalle norme dell'Accordo ADR

In riferimento alle prescrizioni previste dal citato Accordo, richiamato dall'art. 168 del Codice della Strada, nel caso sia applicabile l'esonero parziale dalla normativa ADR.

Si precisa che si rientra in questo caso quando il serbatoio trasportato contiene più di 450 litri di gasolio, nel limite generale di 1.000 litri (categoria di trasporto 3, gruppo di imballaggio, secondo quanto specifica al punto 1.1.3.6).

Queste le principali norme che NON sono applicabili al caso di esonero parziale:

- Capitolo 1.10 (Security e sorveglianza degli accessi e dei veicoli)
- Capitolo 5.3 (Etichettatura e segnalazione arancio dei veicoli e dei contenitori)
- Sezione 5.4.3; Capitolo 7.2 salvo V5 e V8 del 7.2.d; CV 1 del 7.5.1
- Parte 8 (salvo 8.1.2.1°) (documentazione di bordo, equipaggiamenti di sicurezza di bordo)
- Da 8.1.4.2 a 8.1.4.5 (mezzi antincendio)
- 8.2.3 (formazione del personale diverso dai conducenti)
- 8.3.3, 8.3.4 e 8.3.5 (divieto di apertura dei contenitori, di fumare e di carico e scarico a motore acceso)
- Capitolo 8.4; S1(3) e S1(6); S2(1); S4 e S5; da S14 a S21 e S24 del capitolo 8.5
- Parte 9 (Approvazione dei veicoli)

Sono per contro obbligatorie le seguenti disposizioni:

- **8.2.1 (certificato di qualificazione professionale, limitatamente al corso base)**
- **8.2.2 (esame finale di apprendimento e aggiornamento periodico);**
- **8.3.1 (non sono ammessi passeggeri oltre al conducente del veicolo);**
- **8.3.2 (l'equipaggio del veicolo deve avere frequentato un corso antincendio).**

La prima disposizione (8.2.1) comporta quindi, per il conducente, un "patentino ADR" di tipo semplificato, attestante l'avvenuta frequentazione del corso di formazione di base sulla normativa in materia di trasporto di merci pericolose.

Tale formazione dovrebbe essere fornita da un soggetto accreditato presso l'autorità competente (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e quindi, verosimilmente, da una scuola guida.

Il successivo paragrafo (8.2.2) precisa che al termine del corso il candidato deve sostenere un esame finale, sotto la supervisione del Ministero: in analogia con quanto avviene per il corso completo (30 ore,



Aderente
CAI
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – Roma



comprendenti la formazione specifica, e cioè con il vero e proprio “patentino ADR”) l'esame viene svolto negli uffici della DTT (ex Motorizzazione).

Nel medesimo paragrafo si specifica che la formazione ha validità quinquennale, per tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di trasporto di merci pericolose.

Si tratta quindi di un adempimento particolarmente oneroso, tenuto conto che nelle imprese il rifornimento, e quindi il trasporto del gasolio, potrebbe essere affidato a persone diverse.

Sull'argomento, tuttavia, è intervenuta la P.A. di Bolzano che, in una breve informativa, ha precisato che l'obbligo di formazione si considera soddisfatto con il normale corso antincendio (almeno per il rischio medio, con prova pratica) svolto dal personale addetto al trasporto.

Oltre a ciò, sono obbligatorie anche le seguenti prescrizioni:

1. il carico deve essere accompagnato (come specificato al punto 8.1.2.1 a) dal “documento di trasporto ADR”, di cui al punto 5.4.1; questo non ha nulla a che vedere con altri documenti accompagnatori trasporto obbligatori a fini fiscali (IVA e accise);
2. il veicolo deve essere dotato di estintore portatile da 2 kg di polvere (o equivalente) per le classi IABC; l'estintore deve essere sottoposto a periodica revisione e conservato al riparo dal calore, dagli urti e dagli agenti atmosferici (es. in armadietto).

In sintesi, si ritiene che, a meno di una semplificazione normativa, sia da ritenersi oggettivamente sconsigliabile l'impiego di serbatoi di capacità unitaria tale da fare scattare l'esonero parziale dalle norme ADR.

Riguardo alla documentazione per il trasporto, su specifica richiesta di numerose imprese associate, sono state predisposte due diversi documenti, che si allegano alla presente:

- 1) Documento di trasporto ADR, per il trasporto di gasolio in esonero parziale (per quantitativi trasportati in un singolo contenitore, superiori a 450 litri), integrato con le dichiarazioni relative alle motivazioni del trasporto.
- 2) Dichiarazione di esonero totale dalle norme ADR, per il trasporto di gasolio in quantità inferiore a 450 litri, per singolo contenitore (di cui alla circolare n. 37/2017), anch'esso integrato con le dichiarazioni relative alle motivazioni del trasporto.

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE
(G. RE)

